

DIOCESI DI ANAGNI – ALATRI
REGOLAMENTO DELL'UFFICIO SCUOLA DIOCESANO

*Per l'insegnamento della Religione Cattolica
Composizione, norme, gestione organico
Disposizioni per il riconoscimento dell'idoneità*

PREMESSA

- a) Le finalità, le funzioni e le modalità di intervento dell'Ufficio Scuola Diocesano (d'ora innanzi, per brevità, USD) sono regolamentate dai canoni 796/805 del Codice di Diritto Canonico (CdC).
- b) Le finalità dell'USD hanno carattere pastorale. Pertanto principale compito dell'Ufficio è quello di seguire la vita del mondo della scuola (sia statale/comunale che paritaria) assumendo iniziative che, interpretando le istanze della Scuola stessa, offrano occasioni di approfondimento delle tematiche educative che in essa si vivono.
- c) Gli interventi specifici che, in tal senso saranno attuati, terranno conto sia delle indicazioni pastorali a livello diocesano, sia di quelle che la Chiesa Italiana via via suggerisce per l'impegno di servizio ai giovani nella scuola.
- d) Le iniziative assunte dal USD, trovano nelle parrocchie, negli Istituti religiosi, nei movimenti e nelle associazioni giovanili cattoliche, gli ambiti naturali di raccordo, di confronto, di sostegno per la progettazione, per lo svolgimento e la verifica, e per suscitare in tali strutture ecclesiali la responsabilità pastorale verso il mondo della scuola.

SEDE E FUNZIONAMENTO

L'USD ha sede presso gli Uffici di Curia del Centro Pastorale Diocesano in Fiuggi (Fr), Via dei Villini, 82.

L'Ufficio si giova del personale e degli strumenti di Curia al servizio del Centro Pastorale.

Ha un protocollo sia per la corrispondenza in entrata che in uscita, sia un protocollo riservato al direttore.

Ha una contabilità autonoma che a fine anno renderà all'Economo Diocesano.

FINALITÀ

L'USD opera per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) curare la Pastorale Scolastica;
- b) curare i rapporti con gli Insegnanti di Religione (d'ora innanzi, per brevità, IdR);
- c) gestire, nel territorio della Diocesi, l'organico degli IdR;
- d) proporre alle autorità scolastiche competenti la nomina degli IdR;
- e) mantenere un dialogo costante con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado (compresi gli Istituti di ispirazione cattolica);
- f) curare la formazione permanente degli IdR, cosicché siano preparati ad operare in modo professionalmente qualificato nel mondo della scuola, pubblica o di ispirazione cristiana. Per questo, l'USD organizza corsi periodici ed iniziative mirate alla loro formazione teologica, pedagogica, didattica, psicologica, culturale e spirituale e all'approfondimento delle tematiche educative che riguardano il mondo della scuola;
- g) sostenere, accompagnare, aiutare e verificare gli IdR nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica;
- h) accertare i requisiti richiesti per il riconoscimento dell'idoneità;
- i) compilare le graduatorie degli IdR;
- j) predisporre la necessaria istruttoria per la revoca dell'idoneità, nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche;
- k) collaborare con gli altri Uffici della Curia, con enti e associazioni laicali, creando una vera alleanza tra tutti coloro che hanno a cuore l'educazione delle nuove generazioni.

ORGANIGRAMMA

- a) **Direttore:** nominato dal Vescovo diocesano che lo delega per gli atti d'ufficio; provvede al coordinamento e alla conduzione dello stesso.
- b) **Segretario:** provvede a tutto il lavoro di segreteria, di archivio, di raccolta dati; si occupa inoltre, in accordo con il direttore, alla compilazione delle graduatorie e delle proposte di nomina. Instaura rapporti con i membri della commissione diocesana, con gli insegnanti, con le Istituzioni Scolastiche per tutto ciò che riguarda l'amministrazione dell'ufficio, degli incarichi e delle supplenze.
- c) **Commissione Diocesana:** nominata dal Vescovo diocesano, è composta dal direttore dell'Ufficio, dal segretario, da un docente per ogni ordine di scuola, su indicazione del direttore, e da un membro designato dal Vescovo.
- Essa è organismo di consultazione permanente del direttore e collabora con lui nell'esercizio delle sue funzioni.
 - Organizza il servizio di formazione permanente degli IdR, accoglie e valuta proposte di aggiornamento provenienti da altri enti, definisce e approva il percorso annuale di formazione diocesano.
 - Propone ed elabora progetti formativi tra genitori e alunni su temi di educazione, condivide esperienze tra le scuole.
 - Sostiene i docenti, programmando attività di "comunione" per grado di scuola, incontri con i parroci per forania, incontri su tematiche particolari.
 - La Commissione viene convocata almeno due volte l'anno, per la programmazione delle attività e per l'opportuna verifica finale.
 - Il direttore, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, può convocare la commissione o parte di essa.
 - I componenti della commissione possono partecipare agli incontri della consulta regionale, oltre ai convegni nazionali e/o regionali.
 - Per accedere ai fascicoli personali o agli atti di ufficio, è necessaria l'autorizzazione del direttore.

REQUISITI PER LA NOMINA DELL'INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA

Per la nomina di un Insegnante di Religione Cattolica (d'ora innanzi per brevità IRC) si tiene conto di due aspetti: quello professionale e quello canonico.

- L'aspetto professionale è regolato dall'Intesa dell'1985 (DPR n.751 del 16/12/85 e DPR n. 202 del 23/6/90), dalle Circolari Ministeriali applicative e dalla più recente Intesa DPR 175/2012) riguardante i titoli professionali.
- L'aspetto canonico è regolato dal canone. 804 § 2 del Codice Diritto Canonico (CDC) e dalla Delibera CEI n. 41, integrata dalla XXXII Assemblea Generale dei Vescovi riguardante l'idoneità.

La Delibera 41 fa carico all'Ordinario Diocesano che prima di rilasciare l'attestato di idoneità, *conditio sine qua non* per insegnare Religione, verifica il possesso dei tre requisiti richiesti dal canone 804 § 2 del CDC: retta dottrina, testimonianza di vita cristiana, abilità pedagogica.

Tutto ciò può avvenire mediante "documentazione, testimonianze, colloqui, prove scritte". Si farà riferimento, a tal fine, alla Nota CEI di maggio 1991 "Insegnare religione cattolica oggi", dove, al n. 22, si legge: *«l'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica. Il riferimento che l'insegnamento della religione deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana».*

TITOLI PROFESSIONALI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(Intesa MIUR-CEI del 28 giugno 2012 – DPR n.175 del 20 agosto 2012)

A partire dall'anno scolastico 2017/18, per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione di seguito indicati.

1. Scuole secondarie di primo e secondo grado

- a) Titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede.
- b) Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore.
- c) Laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.

2. Scuole dell'infanzia e scuole primarie

L'insegnamento può essere impartito:

- a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 1;
- b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall' Ordinario Diocesano;
- c) da insegnanti della sezione o della classe in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Dall'entrata in vigore dell'Intesa Miur-Cei 28.06.2012-DPR n.175 del 20 agosto 2012 e fino al termine dell'anno scolastico 2016/17, i titoli di qualificazione professionale richiesti sono, invece, i seguenti.

1. Scuole di ogni ordine e grado

- a) Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- b) Laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano + diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014.

2. Scuole dell'infanzia e primarie

L'Irc può essere affidato:

- a) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;
 - b) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
 - c) a insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012.
- 3.** A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 1 e 2 e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.
- 4.** Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

- a) Per accedere all'insegnamento della religione Cattolica (d'ora innanzi, per brevità, Irc), è necessario il possesso dell'idoneità, sia per gli specialisti, di ogni ordine di scuola, sia per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia. La norma prevede espressamente che *“l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole sia impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica”* (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751).
- b) L'idoneità, condizione indispensabile per poter insegnare religione cattolica, è permanente, salvo revoca (Canonici 804-805). Non è necessario rinnovarla ogni anno, se si mantiene il possesso dei requisiti previsti.
- c) Per l'idoneità l'IdR si devono possedere (e conservare durante il percorso scolastico) alcuni requisiti che non sono lasciati alla discrezionalità dell'Ufficio diocesano, né tantomeno alla singola scuola, ma sono regolati dalla normativa canonica.
- d) L'idoneità è legata al solo territorio della diocesi per la quale è stata rilasciata e perde qualsiasi validità al di fuori dei confini della diocesi.
- e) Il riconoscimento dell'idoneità all'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado avviene su specifica domanda, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento. Esso implica per i docenti:
 - la consapevolezza di sentirsi inviati dal Vescovo a svolgere la professione con stile ecclesiale e perciò impegnati nella ricerca della comunione con il pastore;
 - l'impegno a vivere la vita cristiana nella realtà ecclesiale (Diocesi, Parrocchia, Associazione o Movimento cattolico) attraverso la catechesi, la liturgia e la carità, veri strumenti di crescita della propria fede, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
 - il dovere di partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento professionale proposti dalla diocesi.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ

L'idoneità viene dichiarata formalmente dall'Ordinario diocesano con decreto emesso ai sensi dei can. 804 e 805 del CDC. L'Ordinario Diocesano riconosce l'idoneità all'insegnante:

- a) che ha residenza in Diocesi da almeno due anni, all'atto della presentazione della domanda;
- b) che ha le caratteristiche previste dal citato can. 804 § 2 del CDC;
- c) che possiede i titoli di ingresso secondo le norme vigenti;
- d) che abbia superato con successo la prova scritta ed orale di idoneità nella Diocesi in cui risiede;
- e) che abbia effettuato almeno un anno di tutoraggio/tirocinio dopo la verifica della stessa e comunque prima di emanare il decreto.

Requisiti soggettivi

Gli IdR dovranno essere eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica secondo il dettato del can. 804 § 2 del CDC e della Delibera CEI n.41 del 14-18 maggio 1990

- a) **Retta dottrina.** La retta dottrina è garantita, in via di principio, dai titoli di studio ecclesiastici previsti dalla corrente legislazione e conseguiti nelle Facoltà Teologiche e negli Istituti Superiori di Scienze Religiose. Il semplice possesso di un titolo di studio non può in alcun modo sostituirsi al decreto di idoneità; spetta inoltre all'USD valutare l'effettivo possesso di tale requisito mediante prove oggettive e provvedere ad opportuni corsi di aggiornamento e/o di qualificazione periodici.
- b) **Testimonianza di vita cristiana.** È l'aspetto più delicato, l'USD deve accertarsi che il candidato all'idoneità o l'IdR *“viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale”* e che non risultino *“comportamenti pubblici o notori in contrasto con la morale cattolica”*. Per il riconoscimento dell'idoneità, l'USD richiede l'attestazione del parroco di residenza o domicilio, nella quale si dichiara la testimonianza

di vita cristiana, espressa con una sana condotta morale secondo il Magistero della Chiesa ed una appartenenza ecclesiale concretizzata in una ministerialità vissuta nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale. Il Direttore dell'USD, può procedere ad indagini ulteriori per verificare l'appartenenza ecclesiale dei candidati o IdR.

- c) **Abilità pedagogica.** Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'USD si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato la sua preparazione pedagogica (avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico), e che secondo le vigenti indicazioni ministeriali, siano state previste anche esperienze concrete di tirocinio nelle scuole. L'ufficio determina l'ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione; la diocesi, tramite l'ufficio, per il riconoscimento e il mantenimento di questa abilità didattico-pedagogica, può prevedere una valutazione delle esperienze educative, scolastiche e/o ecclesiali, anche attraverso colloqui, prove scritte e orali.
- d) **Formazione in servizio e mantenimento dell'idoneità.** Tutti gli IdR, compresi gli insegnanti curriculari di scuola dell'infanzia e primaria che svolgono IRC, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione spirituale e aggiornamento professionale organizzati dall'Ufficio o altri corsi riconosciuti dallo stesso ufficio e preventivamente autorizzati, ai quali ogni anno viene attribuito un punteggio. La formazione spirituale e teologico-pastorale, con la partecipazione alle iniziative offerte o riconosciute dalla Diocesi, è condizione indispensabile per un insegnamento qualificato e rappresenta il primo impegno assunto da un IdR. La mancata o immotivata frequenza ai corsi, dopo un primo incontro con il direttore e sentito il parere della commissione diocesana, può comportare la verifica dell'idoneità all'insegnamento, che avrà luogo con le modalità presiste per il riconoscimento della stessa. Pertanto, le eventuali assenze, dovranno essere giustificate con idonea documentazione.
- e) **Revoca dell'idoneità.** Anche se il riconoscimento di idoneità all'IRC ha effetto permanente, l'idoneità è soggetta a valutazioni periodiche da parte dell'Ordinario Diocesano. La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica avviene con decreto motivato ai sensi del can. 805, qualora sia stata accertata una grave carenza circa la retta dottrina, l'abilità pedagogica o il comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica. L'Ordinario Diocesano emette il decreto di revoca su motivata e documentata proposta del Direttore dell'USD, nel rispetto della procedura prevista dal § 3 della Delibera CEI 41/2016.

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA DIOCESI DI ANAGNI - ALATRI

- a) Coloro che aspirano a supplenze ed incarichi per l'Insegnamento della Religione Cattolica nella Diocesi di Anagni – Alatri devono sostenere l'esame di idoneità.
- b) La domanda per sostenere l'esame di idoneità deve essere presentata all'Ufficio Scuola della diocesi.
- c) L'ufficio valuterà accuratamente ciascuna domanda di idoneità.
- d) I candidati selezionati riceveranno una convocazione formale al percorso per il riconoscimento dell'idoneità, con le indicazioni relative alla partecipazione (data, orario, sede, ecc.). Solo le persone convocate dall'Ufficio potranno accedere al percorso: la semplice ricezione della domanda e del curriculum da parte dell'Ufficio non conferisce alcun diritto ad esservi ammessi.
- e) La prova di idoneità è così articolata:
 - Esame scritto:** per la verifica della conoscenza obiettiva e completa dei contenuti; della rivelazione cristiana, della dottrina della Chiesa, della storia culturale del cristianesimo, gli argomenti saranno espressi in un linguaggio teologico corretto, secondo il livello necessario per le esigenze dell'insegnamento; della teoria della scuola,
 - Prova orale:** per l'approfondimento delle conoscenze teoriche e normative della scuola e all'accertamento delle competenze psico-pedagogiche, metodologico-didattiche e relazionali necessarie all'insegnamento.
- f) Le prove saranno predisposte e corrette da una commissione nominata dal Vescovo.
- g) Il superamento della prova scritta permette di accedere alla prova orale.

- h) Il non superamento della prova orale non permetterà il conseguimento dell'idoneità.
- i) Il giudizio di valutazione delle prove e l'esito conseguito dal candidato ed espresso dalla commissione è insindacabile.
- j) Le prove scritte e la prova orale di idoneità, quando non superate la prima volta, potranno essere sostenute solo una seconda volta.
- k) Una valutazione gravemente negativa nella prova scritta o nell'orale può comportare la definitiva esclusione dall'elenco dei candidati all'IRC nella Diocesi di Anagni-Alatri e precludere la possibilità di ripetizione delle prove.
- l) Completata la fase di accertamento, inizia il periodo di verifica dell'idoneità, esso ha un tempo variabile (un minimo di due anni ed un massimo di quattro); l'IdR sarà seguito dall'Ufficio Pastorale Scolastica e IRC in un percorso personalizzato di formazione in servizio e valutazione, al fine di verificare che le competenze accertate in sede di esame siano effettivamente possedute e proficuamente esercitate nell'insegnamento. Le modalità di questo itinerario personalizzato di verifica saranno comunicate di volta in volta a ciascun candidato. Solo al termine di questo periodo di prova l'idoneità potrà considerarsi riconosciuta a tutti gli effetti.
- m) L'Insegnante in servizio è tenuto al costante aggiornamento. La mancata o immotivata frequenza ai corsi, dopo un primo incontro con il direttore e sentito il parere della commissione diocesana, può comportare la verifica dell'idoneità all'insegnamento, che avrà luogo con le modalità previste per il riconoscimento della stessa. Pertanto le eventuali assenze, dovranno essere giustificate con idonea documentazione.

DOMANDA PER L'IRC

- a) Chi ha avuto incarichi annuali negli ultimi due anni deve presentare domanda (*Allegato 2*) sempre entro il 15 giugno con l'aggiornamento dei documenti, gli attestati dei corsi di aggiornamento effettuati presso altri enti, lettera del parroco o autocertificazione, relativa agli impegni ecclesiali sia diocesani che parrocchiali;
- b) Ogni anno, entro il 15 giugno, i supplenti o aspiranti all'IRC che non hanno avuto incarichi annuali negli ultimi due anni devono presentare domanda all'USD su appositi moduli predisposti dall'Ufficio stesso, con i relativi allegati (*Allegato 3*);
- c) I supplenti o aspiranti all'IRC, che abbiano o meno terminato gli studi, devono conferire personalmente con l'USD, e se necessario avranno un colloquio con il direttore;
- d) Possono presentare domanda di aspiranti all'IRC solamente coloro che risiedono da almeno due anni nella diocesi, che abbiano o meno terminato gli studi e non abbiano superato i 50 anni di età;
- e) L'insegnante che avrà interrotto l'IRC e che desidera riprenderlo, o che se pur residente in diocesi non possiede l'idoneità nella diocesi, può essere sottoposto alla verifica dell'idoneità, che avrà luogo con le modalità previste per il riconoscimento della stessa.

ELENCO O GRADUATORIA PER TITOLI E SERVIZIO

- a) Tutte le assegnazioni sui posti di insegnamento disponibili saranno effettuate secondo l'ordine di inclusione negli elenchi o graduatorie diocesane, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario Diocesano.
- b) L'elenco o graduatoria, ad uso esclusivo dell'Ufficio, vale come strumento di individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli Idr, ma non vincola in assoluto l'Ordinario Diocesano che, di regola, se ne serve "*l'Intesa tra il MIUR e la CEI riconosce all'Ordinario Diocesano la discrezionalità e la competenza circa l'individuazione del docente, la sede scolastica (non le classi) e il numero delle ore. Tale competenza del Vescovo risponde ai criteri stabiliti dalla legislazione canonica e non esiste perciò una norma statale che obblighi a redigere e a pubblicare delle graduatorie per gli Idr*" (cfr DPR n.175 del 28 giugno 2012).
- c) Sulla base delle domande presentate ed in relazione ai titoli posseduti ed al conteggio degli anni o giorni di insegnamento, si compila un elenco graduato (IdR tempo indeterminato, IdR a tempo determinato, IdR supplenti) secondo il grado scolastico.

La graduatoria è così articolata:

- Per tutti i docenti di ruolo (incaricati a tempo indeterminato) si prende in considerazione la graduatoria regionale su base diocesana che ogni anno emana l'USR.
- Per i docenti con idoneità, si seguiranno i criteri per la redazione della graduatoria.
- Supplenti senza idoneità diocesana.
- Supplenti senza titolo accademico.

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la stesura della graduatoria l'Ufficio attribuirà punteggio (*Allegato1*) ai seguenti titoli e per servizio:

- Titolo teologico previsto dall'intesa (*si conteggia il più favorevole*)
- Merito sul voto del titolo ecclesiale
- Titoli di laurea civile
- Servizio IRC
- Servizio non IRC
- Aggiornamento diocesano (valutabili gli ultimi 5 anni)
- Aggiornamento altri enti (valutabili gli ultimi 5 anni)
- Master inerenti IRC e/o didattica
- Corsi di abilitazione (esami di didattica - legislazione scolastica - pedagogia - IRC....)
- Specializzazione in metodi di insegnamento inerenti IRC
- Servizio in Parrocchia o in Diocesi
- Servizio di leva o civile
- Categorie protette legge 68/99 e Invalidità Civile > 50%

INCARICHI

Criteri generali.

Di norma, gli incarichi e le supplenze annuali per l'insegnamento vengono assegnati seguendo l'ordine occupato in graduatoria, salvo casi particolari riservati alla personale valutazione dell'Ordinario diocesano o del Direttore dell'USD.

Orario settimanale di insegnamento.

E' di 25 ore nella scuola dell'Infanzia (24 di lezione più 1 ora a disposizione), 22 ore nella scuola Primaria (più 2 ore per la programmazione), 18 ore nella scuola secondaria di 1° e 2° grado. In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo possibilmente di tre istituzioni scolastiche, saranno assegnati posti di consistenza ridotta.

Incarichi per IdR di ruolo.

L'Ufficio provvede, quando necessario e d'intesa con il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, alla proposta di nomina per la sede degli IdR in ruolo secondo i criteri della graduatoria generale dell'Ufficio IRC. Agli insegnanti di ruolo, dovrà comunque essere garantito l'orario cattedra completo, secondo le normative vigenti, fermo restando dell'interessato di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Il completamento dell'orario cattedra degli IdR in ruolo è una priorità dell'Ufficio, nel rispetto della Legge 186/03.

Incarichi per IdR stabilizzati e non stabilizzati.

L'Ufficio provvede, annualmente e d'intesa con il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con i Dirigenti scolastici, alla proposta di nomina per la sede e il monte ore degli IdR stabilizzati e non stabilizzati. Nei casi di un IdR che rifiuta alcune ore, o tutto l'incarico, sottoscrive la rinuncia e per l'anno in corso non gli verranno assegnate altre ore o incarico, anche se più convenienti.

Completamento e variazione orario di cattedra.

Agli Idr in ruolo, verrà garantito, ove è possibile, il completamento dell'orario cattedra in una sola istituzione scolastica. Di prassi gli Idr di ruolo e non che non hanno effettuato richiesta di trasferimento, verranno confermati nelle loro sedi di servizio con le medesime condizioni orarie, salvo variazione di ore o altri motivi riservati all'Ufficio. Nei casi di contrazione oraria e in base alle esigenze organizzative generali l'ufficio cercherà di garantire l'orario del precedente anno scolastico, ma la sua consistenza e ubicazione potrà variare. Le ore conferite non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la rinuncia all'incarico annuale o ad una supplenza (salvo il caso, per quest'ultima, di comprovati gravi motivi) determina l'esclusione dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso. Le utilizzazioni dei docenti a tempo determinato sono stabilite dal direttore dell'Ufficio secondo criteri che possono essere concordati con gli interessati

Mobilità.

Ogni Idr può essere trasferito d'ufficio o ha diritto di chiedere trasferimento in altra sede di servizio secondo la normativa vigente. I trasferimenti saranno effettuati, nella disponibilità di una cattedra resasi libera, secondo l'ordine degli elenchi diocesani, valutando la richiesta o la motivazione al trasferimento, tenendo conto delle esigenze organizzative generali delle ore disponibili e del quadro d'insieme di tutto l'organico dell'USD.

Nuovi incarichi.

Dopo aver espletato in ordine le operazioni di utilizzazione del personale, nonché le operazioni di trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta, eventuali incarichi o trasferimenti d'ufficio, a discrezione dell'Ordinario diocesano o dell'USD, gli Idr, secondo l'ordine dell'elenco in graduatoria saranno convocati per l'assegnazione della loro prima sede di incarico annuale.

Supplenze.

L'Ufficio provvede, ad inviare ai Dirigenti Scolastici, la graduatoria per le eventuali supplenze. Quando un aspirante Idr viene nominato per una supplenza, ha l'obbligo di prendere contatto con l'Idr titolare per conoscere la situazione delle classi e per concordare insieme programmi, metodologia, didattica, libro di testo, registro e quanto altro occorrente. Finita la supplenza deve avvertire USD. Entro il mese di giugno si premurerà di far pervenire all'USD copia dei contratti delle supplenze per essere conteggiate nella graduatoria dell'anno successivo.

Formazione in servizio e mantenimento dell'idoneità.

Tutti gli IdRC, sia di ruolo che ad incarico annuale, compresi gli insegnanti curricolari di scuola dell'infanzia e primaria che svolgono IRC, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione spirituale e aggiornamento professionale organizzati dall'Ufficio e altri corsi riconosciuti dallo stesso ufficio e preventivamente autorizzati. La formazione spirituale e teologico-pastorale, con la partecipazione alle iniziative offerte o riconosciute dalla Diocesi, è condizione indispensabile per un insegnamento qualificato e rappresenta il primo impegno assunto da un Idr.

L'insegnante in servizio e non è tenuto al costante aggiornamneto. La mancata o immotivata frequenza ai corsi, dopo un primo incontro con il direttore e sentito il parere della commissione diocesana, può comportare la verifica dell'idoneità all'insegnamento, che avrà luogo con le modalità presiste per il riconoscimento della stessa. Pertanto, le eventuali assenze, dovranno essere giustificate con idonea documentazione.

Conseguenze delle dichiarazioni mendaci e dell'utilizzo di atti falsi.

Le dichiarazioni mendaci e l'utilizzo di atti falsi, sia presentati all'ufficio Irc che alle istituzioni scolastiche competenti, comportano, al momento stesso in cui vengono rilevati e provati, l'esclusione da tutti gli elenchi diocesani e l'immediata richiesta di rimozione dell'eventuale incarico ricevuto. Nel caso dovessero essere accertate e riscontrate gravi inadempienze nell'insegnamento, punite o punibili con sanzioni disciplinari da parte del capo d'istituto, l'Ordinario diocesano provvederà a rimuovere o esigerà che vengano rimossi dall'incarico o dall'inclusione negli elenchi quanti si trovino nelle condizioni sopra enunciate. Chi, assunto regolarmente il servizio presso la sede assegnata, interrompe senza motivo il contratto di insegnamento sottoscritto, viene depennato da tutti gli elenchi diocesani e non potrà più fare domanda di reinserimento. Qualora il motivo che comporta

l'esclusione sia accertato dopo la formazione degli elenchi, l'Ordinario diocesano provvederà ad escludere l'aspirante dagli elenchi stessi e se la nomina fosse stata già conferita, procederà alla richiesta di revoca della stessa presso l'autorità scolastica competente. Le esclusioni dagli elenchi, qualora vengano disposte dopo la formazione degli stessi, sono decise dall'Ordinario diocesano con decreto motivato da comunicare con lettera raccomandata all'interessato e, se previsto, all'autorità scolastica competente. Eventuali reclami o contestazioni saranno esaminati dalla Commissione presieduta dall'Ordinario diocesano o da un suo delegato.

Diritti di curia.

La norma della Conferenza Episcopale Laziale nella delibera del 24 aprile 2001 così afferma: «*le offerte per contributo spese di Curia in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici, sono determinate nella misura di €60,00 (sessanta)*».

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL DECRETO I SEGUENTI ALLEGATI:

- **Allegato 1:** *Tabella per la valutazione per i titoli per il conferimento degli incarichi e supplenze per l'Insegnamento della Religione Cattolica.*
- **Allegato 2:** *Domanda di aggiornamento graduatoria diocesana di IRC*
- **Allegato 3:** *Domanda di inclusione nell'elenco degli aspiranti supplenti per l'Insegnamento della Religione Cattolica*

Allegato 1

Tabella per la valutazione per i titoli per il conferimento degli incarichi o supplenze per l'Insegnamento della Religione Cattolica:

1. Titoli di qualificazione professionale

a) Titoli previsti dall'intesa (si conteggia il più favorevole)

- ✓ Dottorato punti 30,00
- ✓ Licenza punti 24,00
- ✓ Laurea magistrale in Scienze religiose punti 21,00
- ✓ Baccalaureato in teologia punti 18,00
- ✓ Magistero punti 12,00
- ✓ Diploma in Scienze religiose punti 6,00

b) Merito

- ✓ Per ogni voto superiore a 24/30 del titolo ecclesiastico punti 0,50

c) Altri titoli civili

- ✓ Laurea (3+2) punti 3,00
- ✓ Diploma Universitario (3 anni) punti 1,50

2. Servizio scolastico di IRC

- ✓ Per ogni anno di servizio punti 12,00
- ✓ Per ogni mese o frazione di almeno 16 gg in possesso del titolo obbligatorio (massimo 12 punti per annualità) punti 2,00
- ✓ Anni di servizio senza titolo obbligatorio punti 1,00
- ✓ Mese o frazione di almeno 16gg senza titolo obbligatorio punti 0,25

3. Servizio scolastico non di IRC

- ✓ Per ogni anno punti 3,00
- ✓ Per ogni mese o frazione di almeno 16gg. punti 0,25

4. Formazione in servizio

- ✓ Aggiornamento organizzato dalla Diocesi (valutabili ultimi 5 anni) punti 0,15 per ora
- ✓ Corsi organizzati da altri (valutabili ultimi 5 anni)
 - punti 0,25 corsi ≤ 10 ore
 - punti 0,50 corsi ≤ 20 ore
 - punti 1,00 corsi > 20 ore
- ✓ Specializzazione vari metodi di insegnamento inerenti IRC punti 2,00
- ✓ Corsi di abilitazione punti 2,00
- ✓ Pubblicazioni inerenti l'IRC punti 3,00
- ✓ Master inerenti IRC e/o didattica (1 anno) punti 3,00

5. Altro

- ✓ Servizio ricoperto in Parrocchia o in Diocesi punti 1,00/15,00
- ✓ Servizio di leva o servizio civile nazionale o internazionale prestato dopo il conseguimento del titolo obbligatorio punti 6,00
- ✓ Categorie Protette Legge 68/99 e Invalidità Civile > 50% punti 6,00

Allegato 2

DOMANDA DI AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DIOCESANA IRC

AL DIRETTORE UFFICIO SCUOLA
DIOCESI ANAGNI – ALATRI
Via dei Villini, 82
03014 Fiuggi (FR)

PROTOCOLLO N.° _____

ANNO SCOLASTICO _____

Io sottoscritt _____

nat_ a _____ (____) il _____

Cell. _____ e-mail _____

appartenente alla Parrocchia di _____ in _____

Parrocchia di riferimento _____

Parroco di riferimento _____

dichiara di possedere i seguenti titoli di studio:

DA COMPILARE SOLO SE NON DICHIARATO PRECEDENTEMENTE

A) _____ conseguito il _____ voto: _____

B) _____ conseguito il _____ voto: _____

Contestualmente dichiara :

- ✓ di essere a conoscenza che oltre alla qualificazione professionale occorre il possesso dell'Idoneità prevista dai Cann 804 e 805 del CDC;
- ✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione familiare o di residenza
- ✓ di impegnarsi a partecipare alle attività di aggiornamento specifiche che saranno richieste;
- ✓ di essere cattolico praticante e partecipe alla vita parrocchiale

Dichiara di allegare:

Attestati di corsi di aggiornamento

Altro _____

INCONTRI DI FORMAZIONE ECCLESIALE (non di IRC)

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere impegnato/a e coinvolto/a nella vita pastorale della Parrocchia o della Diocesi:

- Servizio liturgico (Specificare _____)
- Animatore della liturgia
- Servizio di Catechista
- Animatore Missionario (Specificare _____)
- Servizio Caritas (Specificare _____)
- Animatore/Educatore Gruppo _____
- membro del C.P.P. / C.P.D
- membro del C.P.A.E/C.D.A.E
- membro del C.P.P. / C.P.A.E
- Altro

Allegare soltanto i documenti non ancora consegnati all'Ufficio.

Data _____

Firma _____

Dichiarazione ai sensi della L.196/03 art 13 (Tutela della Privacy)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati della presente autocertificazione per i propri fini istituzionali.

**Domanda di inclusione nell'elenco dei supplenti
per l'Insegnamento della Religione Cattolica**

AI DIRETTORE UFFICIO SCUOLA
DIOCESI ANAGNI – ALATRI
Via dei Villini, 82
03014 Fiuggi (FR)

Io sottoscritt _____

nat_ a _____ (____) il _____

appartenente alla Parrocchia di _____ in _____

Parrocchia di riferimento _____

Parroco di riferimento _____

CHIEDE

l'inclusione nell'elenco dei supplenti per l'Insegnamento della Religione Cattolica.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:

- ✓ di essere residente a _____ cap _____;
- ✓ in via _____ n° _____;
- ✓ Cell. _____ e-mail _____
- ✓ stato civile _____ (_____)

(Se coniugato/a nome e cognome coniuge)

di possedere i seguenti titoli di studio **civili (Diplomi e Lauree):**

A) _____ conseguito il _____ voto: _____

B) _____ conseguito il _____ voto: _____

– di possedere o da conseguire i seguenti titoli di studio **ecclesiastici:**

- Licenza in teologia/ Sacra Scrittura/ Missiologia
- Baccalaureato in teologia
- Laurea magistrale in Scienze Religiose (=Licenza in Scienze Religiose 3+2)
- Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione"
- Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione"
- Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Catechetica e Pastorale giovanile"
- Altro titolo intesa + Certificato di servizio

conseguito il _____ voto: _____

conseguito il _____ voto: _____

Contestualmente dichiara :

- ✓ di essere a conoscenza che oltre alla qualificazione professionale occorre il possesso dell'Idoneità prevista dai Cann 804 e 805 del CDC;
- ✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione familiare o di residenza
- ✓ di impegnarsi a partecipare alle attività di aggiornamento specifiche che saranno richieste;
- ✓ di essere cattolico praticante e partecipe alla vita parrocchiale

Dichiara di allegare:

- Autocertificazione dei servizi svolti
- Attestati di corsi di aggiornamento presso altri enti
- Certificato di battesimo, cresima e, per le persone sposate, matrimonio religioso; *(se non già consegnato)*
- Stato di Famiglia, in carta semplice. *(se non già consegnato)*
- Lettera del Parroco Curriculum Vitae *(se non già consegnato)*
- Altro _____

Data _____

Firma _____

Dichiarazione ai sensi della L.196/03 art 13 (Tutela della Privacy)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati della presente autocertificazione per i propri fini istituzionali

Firma _____